



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-151.0.0.-54

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di Agosto il sottoscritto , ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 4 settembre 1997 n. 36 e s.m.i., per la ridefinizione della disciplina urbanistica speciale n. 64 "Ex Mira Lanza", relativa all'area dell'ex complesso industriale sito in via Rivarolo angolo via Lepanto - Municipio V – val Polcevera
Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.

Adottata il 19/08/2021
Esecutiva dal 19/08/2021

| | |
|------------|------------------------|
| 19/08/2021 | VARRUCCIU MASSIMILIANO |
|------------|------------------------|

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-151.0.0.-54

OGGETTO: Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 4 settembre 1997 n. 36 e s.m.i., per la ridefinizione della disciplina urbanistica speciale n. 64 "Ex Mira Lanza", relativa all'area dell'ex complesso industriale sito in via Rivarolo angolo via Lepanto - Municipio V – val Polcevera

Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- la L.R. n. 32/2012;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Premesso che:

- con delibera del Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 22/5/2021 "*Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 4 settembre 1997 n. 36 e s.m.i., per la ridefinizione della disciplina urbanistica speciale n. 64 "Ex Mira Lanza", relativa all'area dell'ex complesso industriale sito in via Rivarolo angolo via Lepanto - Municipio V – val Polcevera*", il Comune ha deliberato le modifiche al piano/programma di cui all'oggetto, considerate di interesse pubblico;
- nell'ambito della delibera, è stato altresì approvato il Rapporto Ambientale Preliminare, predisposto per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 13, dell'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Liguria n. 32/2012, ai sensi dell'art. 5, dispone che il Comune è l'autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti, la cui approvazione sia attribuita alla competenza della medesima amministrazione, come nel caso in oggetto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- obiettivo del Rapporto Ambientale Preliminare è quello di permettere all'autorità competente – e parimenti ai soggetti da quest'ultima consultati - di valutare se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente e assumere quindi una decisione in merito all'esclusione o all'assoggettamento a VAS;
- i contenuti del documento sono risultati conformi a quanto richiesto dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 32 e dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 233128 del 29/6/2021, la Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata ha trasmesso alla Direzione Ambiente la documentazione relativa all'oggetto, al fine di attivare la procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 32/2012;
- con nota prot. n. 241344 del 6/7/2021, la Direzione Ambiente ha richiesto parere in merito agli aspetti di competenza ai seguenti soggetti: "Città Metropolitana di Genova", "A.R.P.A.L.", "Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona", "A.S.L. 3" nonché, internamente all'Ente Comunale, alla Direzione Mobilità e Trasporti, alla Direzione Urbanistica, al "Municipio V – Val Polcevera" ed infine al proprio U.O.C. "Aria, Acqua, Industrie, Impianti", all'U.O.C. Suolo e al "Settore Igiene e Acustica".
- le note rilevanti ai fini del procedimento in oggetto – allegate alla presente determinazione e costituenti parte integrante e sostanziale della stessa – sono quelle pervenute da "Direzione Mobilità e Trasporti" e da "Direzione Urbanistica – Ufficio Geologico".

Preso atto dei pareri pervenuti, sono emerse le seguenti indicazioni:

- "Direzione Mobilità e Trasporti" ha sottolineato che *"Si prescrive che in sede di P.U.O. vengano valutate le possibili modalità di configurazione delle viabilità al contorno considerando l'ampliamento della via Lepanto come richiesto dalla normativa urbanistica ivi comprese le eventuali limitazioni di altezza dei veicoli dettate dalla quota del piano del ferro della linea soprastante e stimando i carichi veicolari adottati dai nuovi insediamenti. Dette valutazioni serviranno a simulare i possibili scenari futuri in modo da determinare la configurazione viabilistica e la posizione degli accessi che garantiscano, oltre che il rispetto della normativa stradale e commerciale, le migliori prestazioni della rete viaria."*;
- "Direzione Urbanistica – Ufficio Geologico" ha evidenziato che *"I successivi atti pianificatori e/o concessivi in attuazione delle previsioni urbanistiche dovranno essere conformi alle Norme Geologiche del PUC, all'art. 14 delle Norme Generali del PUC, nonché alle norme della pianificazione di Bacino. Al riguardo l'ufficio evidenzia che l'area ricade nell'acquifero significativo di cui al "Piano di tutela delle acque 2016-2021" approvato con D.C.R. n. 11 del 29 marzo 2016. Poiché la trasformazione urbanistico-edilizia delle aree oggetto di variante urbanistica prevede la successiva attivazione di uno strumento Urbanistico Operativo – PUO – si richiama in particolare l'art. 14 comma 3 delle norme generali del PUC. In riferimento al suddetto articolo, nei PUO che prevedono interventi di trasformazione urbanistico-edilizia eccedenti la sostituzione che interessano, interamente o in parte, gli acquiferi significativi, il target di Rapporto di Permeabilità richiesto deve essere ottenuto anche mediante una estensione di terreno naturale (cioè suolo non impegnato da manufatti fuori terra o interrati lasciato a terreno naturale) pari ad almeno il 20% della superficie del distretto/settore, ovvero del lotto di intervento, in quanto l'area ricade in acquifero significativo."*

Valutati, quindi, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32/2012, i sopra citati pareri forniti dai soggetti competenti, consultati nell'ambito del procedimento.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Dato atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della L. 241/1990 e 78, comma 2, del TUEL.

Considerato che la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa od introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile.

DETERMINA

1. di **non assoggettare** a Valutazione Ambientale Strategica l'aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 4 settembre 1997 n. 36 e s.m.i., per la ridefinizione della disciplina urbanistica speciale n. 64 "Ex Mira Lanza", relativa all'area dell'ex complesso industriale sito in via Rivarolo angolo via Lepanto - Municipio V – val Polcevera

prescrivendo che

- in sede di P.U.O. vengano valutate le possibili modalità di configurazione delle viabilità al contorno considerando l'ampliamento della via Lepanto come richiesto dalla normativa urbanistica ivi comprese le eventuali limitazioni di altezza dei veicoli dettate dalla quota del piano del ferro della linea soprastante e stimando i carichi veicolari adottati dai nuovi insediamenti;

- i successivi atti pianificatori e/o concessivi in attuazione delle previsioni urbanistiche dovranno essere conformi alle Norme Geologiche del PUC, all'art. 14 delle Norme Generali del PUC, nonché alle norme della pianificazione di Bacino.

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente determinazione all'Autorità Procedente per l'assolvimento degli adempimenti di pubblicità previsti dalla Legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

**Per Il Direttore
Ing. Michele Prandi**

**Il Dirigente
Ing. Massimiliano Varrucchi**